

## **LA RAPPRESENTANZA DEI CONDOMINI ALL'ASSEMBLEA** *(art. 67 disp. att. cod. civ.)*

### **OGNI CONDOMINO PUÒ INTERVENIRE IN ASSEMBLEA A MEZZO DI RAPPRESENTANTE, MUNITO DI DELEGA SCRITTA:**

- › per scelta volontaria;
- › necessariamente-qualora l'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone;-in caso di soggetti interdetti, inabilitati o soggetti ad amministrazione di sostegno (in tal caso, gli stessi saranno rappresentati in assemblea ex lege dal curatore o amministratore di sostegno i quali, a loro volta, potranno delegare un terzo);-necessariamente nelle ipotesi di supercondomino quando i partecipanti sono complessivamente più di 60.

Nelle suddette ipotesi:

1. se i condòmini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e del valore proporzionale;
2. all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea;
3. ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto;
4. il rappresentante risponde con le regole del mandato.

DELEGA CONDOMINIALE – art. 67 DISP. ATT. COD. CIV.

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A**

NOME

COGNOME

**DELEGA IL/LA SIG./RA**

NOME

COGNOME

**A RAPPRESENTARLO /LA ALL'ASSEMBLEA DEL CONDOMINIO SITO IN**

CITTA'

INDIRIZZO

**CHE SI TERRA' IL GIORNO**

DATA

**ALLE ORE**

ORARIO

**DANDO FIN D'ORA PER RATO E VALIDO IL SUO OPERATO.**

**IN FEDE**

DATA

FIRMA